

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1157)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato, in un testo unificato, dalla 2ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 15 luglio 1960 (V. Stampati nn. 1080, 1437 e 1755)*

**d'iniziativa dei deputati PENAZZATO, BIANCHI Fortunato e RAMPA (1080); del deputato CRUSCIANI (1437); e dei deputati SCARASCIA, COSSIGA, BERRY, DE MEO, PUCCI Ernesto, DE LEONARDIS, CHIATANTE, e VILLA Ruggero (1755)**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 19 LUGLIO 1960

Norme modificative e integrative del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, concernente gli ufficiali del Corpo di pubblica sicurezza provenienti da sottufficiali di truppa a seguito di concorso, nonchè il personale ausiliario richiamato o assunto in servizio temporaneo di polizia

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

L'anzianità di servizio per gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che ebbero a prestare servizio come sottufficiali, è computata, ai fini della progressione economica dello stipendio, con effetto dal 1° dicembre 1956, dal giorno del loro arruolamento nelle Forze armate.

#### Art. 2.

I servizi prestati dal personale richiamato, ausiliario o assunto in servizio temporaneo di polizia a norma del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 57, della legge 1° settembre 1940, n. 1373, del decreto legislativo

presidenziale 6 settembre 1946, n. 106, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 687, del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15, e della legge 3 ottobre 1951, n. 1126, sono computati ai fini della progressione economica dello stipendio con effetto dal 1° dicembre 1956, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

#### Art. 3.

Tutti i servizi di cui all'articolo 2, in quanto concorrenti a determinare la misura dello ultimo stipendio o paga, sono correlativamente valutabili in pensione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, con effetto dalla data di cessazione dal servizio temporaneo di polizia.